

La multigenitorialità negli ordinamenti giuridici di *common law* nordamericano

di CHIARA CERSOSIMO

La regolamentazione italiana delle relazioni familiari e, in particolare, la disciplina della genitorialità deve confrontarsi sia con i cambiamenti sociali sia con gli avanzamenti medico-scientifici.

L'allocazione della genitorialità in favore di due persone di sesso opposto sembra non rispondere più all'odierna realtà delle complesse ed intricate relazioni familiari (famiglie ricomposte; unioni omosessuali; unioni poliamorose). Per tale ragione, alcuni ordinamenti giuridici di *common law* americano (tanto statunitense, come canadese), preso atto delle ultime evoluzioni socio-scientifiche, hanno dato rilevanza formale ad una serie di legami parentali non convenzionali, distinguendo tre differenti categorie: il *parentage*, la *parenthood* e la *parental responsibility*.

Con il termine *parentage* si identifica la posizione giuridica di coloro che mantengono legami biologici con il bambino, inclusi il donatore di sperma nell'ipotesi di procreazione medicalmente assistita o la madre surrogata in caso di gestazione per conto altrui. La *parenthood*, invece, individua i soggetti che la legge riconosce quali genitori del bambino e che, pertanto, esercitano la responsabilità genitoriale (ad esempio la coppia di committenti la surrogazione di maternità, ma non la madre surrogata). Ricorrono, tuttavia, ipotesi in cui i detentori della *parenthood* non possano esercitare la responsabilità genitoriale sul minore (ad esempio perché sospesa o revocata) e, conseguentemente, la *parental responsibility* viene conferita ad un tutore (in forma temporanea o perpetua).

Generalmente *parentage*, *parenthood* e *parental responsibility* si cumulano nella stessa persona (ovvero, rispettivamente, nella madre e nel padre biologico del minore), ma tuttavia, gli eterogenei modelli familiari degli ultimi decenni hanno spinto alcuni sistemi giuridici a consentirne la ripartizione tra soggetti diversi.

In quest'ottica, il Codice della Famiglia californiano ammette, ove corrispondente all'interesse del minore, il riconoscimento giudiziale della *multiple parenthood* (*section 7612 (c) California Family Code*). Così come spiegano le *explanatory notes*, la *ratio* di questa previsione normativa risiede nell'esigenza di tutelare tutti quei bambini che considerano loro genitori più di due persone (ovvero soggetti ulteriori alla madre e al padre biologico). Si tratta di individui che hanno già un ruolo attivo nella vita del minore e che esercitano su di lui la funzione di genitore "di fatto". Questo è, ad esempio,

il caso del nuovo coniuge del genitore affidatario, il quale è legittimato a chiedere il riconoscimento giudiziale della *parenthood*, che, ove concessa, andrà ad aggiungersi a quella dei genitori biologici.

Se, pertanto, in California la *multiparenthood* trova sempre fondamento in un provvedimento giurisdizionale, nella provincia canadese della *British Columbia* può originarsi da un semplice accordo tra le parti. Il *Family Law Act* della *British Columbia*, in caso di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, consente che la regolamentazione della multigenitorialità avvenga tramite contratto. L'unica condizione imposta dalla legge è che la gestante figuri genitore del nato; a questa, potranno, poi, aggiungersi, come ulteriori genitori, la coppia dei committenti o addirittura altri soggetti terzi individuati dalle parti nel contratto (*Chapter 25*).

È curioso notare come la recente legislazione della provincia canadese dell'Ontario (*Children's Law Reform Act 2017*) si spinga persino oltre l'ipotesi della riproduzione medicalmente assistita ammettendo la regolamentazione della genitorialità tramite contratto anche in caso di minore nato da un ordinario rapporto sessuale. In ragione della *Section 7.4*, non si instaura legame parentale tra il nato e l'uomo coinvolto nel rapporto sessuale ove quest'ultimo e la gestante giungano ad un accordo scritto per cui la prestazione del primo venga considerata una donazione "naturale" di sperma. Allo stesso tempo, la *Section 9* consente che due o più parti stipulino un *pre-conception parentage agreement* in cui acconsentano ad essere congiuntamente genitori del bambino appena concepito. I multigenitori non possono essere più di quattro e, in caso di surrogazione di maternità o di inseminazione tramite ordinario rapporto sessuale, tanto la gestante quanto il donatore di sperma devono essere parte dell'accordo. Nell'ipotesi, invece, di ricorso a tecniche di riproduzione assistita o di inseminazione artificiale, lo sposo dell'aspirante genitore deve necessariamente prestare consenso. Allo stesso tempo, qualunque persona interessata può chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità (o, eventualmente, il disconoscimento della stessa). Suddetto provvedimento è emesso soltanto se corrispondente al *best interest of the child* e nel caso in cui, per effetto della dichiarazione giudiziale, il bambino possa disporre di più di due genitori o di un genitore ulteriore a quello biologico o risultante da *pre-conception agreement*.

La multigenitorialità, pertanto, offre rimedio alle esigenze degli attuali ed eterogenei modelli familiari, frutto della filiazione all'interno di unione omosessuale, del fenomeno delle famiglie ricomposte, così come dell'accesso a tecniche di riproduzione artificiale. In ogni caso, l'acquisizione della *multiparentality* deve riflettere l'interesse superiore del minore. In questo modo, persone legate al bambino da vincoli genetici, quanto sociali acquistano la responsabilità giuridica verso di lui e,

corrispondentemente, il minore ottiene, nei loro confronti, tanto il diritto al mantenimento, quanto alla successione *mortis causa*.

Non possono, tuttavia, sottacersi eventuali effetti negativi della multigenitorialità, quali possibili conflitti ed eventuali edificazioni di gerarchie tra i vari detentori della responsabilità genitoriale.

Da ultimo, non può che notarsi che la *multiparentality* segna il tramonto delle categorie giuridiche di “madre” e di “padre” e favorisce l’affermazione della figura neutrale di “genitore”, quale denominazione generica del soggetto investito dell’ufficio genitoriale verso un minore.